



REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE “IL VENETO CHE VOGLIAMO”

11a legislatura

Approvato in data 23.11.2020

1. Denominazione

1. Il Gruppo Consiliare di cui al presente Regolamento (in seguito “Gruppo”) è denominato “Il Veneto che Vogliamo” che si abbrevia con l’acronimo VCV.

2. Natura

1. Il Gruppo costituisce l’espressione della corrente politica attualmente afferente a “Il Veneto che Vogliamo” all’interno del Consiglio Regionale Veneto del quale è organo e alla cui attività è funzionale per la realizzazione del pluralismo politico.

3. Finalità

1. Il Gruppo è volto ad adiuvare i/le Consiglieri/e Regionali nell’esercizio delle loro funzioni politico-istituzionali.

4. Sede

1. Il Gruppo ha sede presso Palazzo Torres-Rossini, San Marco 2233, 30124 Venezia.

5. Organi

1. Sono organi del Gruppo Presidente, Vicepresidente e Assemblea.

6. Presidente

1. Rappresenta il Gruppo in tutti i rapporti istituzionali, predispone il piano di lavoro che deve essere approvato dall’Assemblea e attua le deliberazioni della stessa.
2. In ogni caso svolge tutte le funzioni come previsto dall’ordinamento.

3. È eletto/a dall'assemblea tra le persone componenti del Gruppo.
4. Può essere sfiduciato/a con mozione sottoscritta dai due terzi delle persone componenti del Gruppo nella quale, pena l'irricevibilità, deve essere indicato il nome di un/una candidato/a Presidente e allegata l'accettazione della candidatura sottoscritta.

7. Vicepresidente

1. Sostituisce il/la Presidente in caso di assenza.
2. Subentra nelle funzioni del/della Presidente cessato/a fino all'elezione di Presidente e Vicepresidente.
3. È eletto/a dall'assemblea tra le persone componenti il Gruppo composto da almeno due Consiglieri/e.

8. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti/e i/le Consiglieri/e componenti del Gruppo.
2. È convocata con avviso pubblico affisso nella Segreteria del Gruppo recante l'indicazione di data, luogo, orario della convocazione unitamente all'ordine del giorno. Di norma è convocata con un preavviso di almeno cinque giorni ma con l'accordo di tutti i componenti del Gruppo può essere convocata senza preavviso.
3. Se all'ordine del giorno sono inserite le approvazioni dei provvedimenti di cui all'art. 9 co. 4 e 5 o la mozione di sfiducia al/alla Presidente di cui all'art. 6 co. 4, il preavviso deve essere di almeno 10 giorni e non può essere ridotto.
4. È validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone componenti del Gruppo.
5. Di norma delibera a maggioranza delle persone presenti salvi i casi indicati ai commi successivi.
6. Sono approvati a maggioranza dei due terzi delle persone componenti:
 - a) le variazioni di denominazione del Gruppo;
 - b) l'accettazione di nuove adesioni di Consiglieri/e nel corso della legislatura;
 - c) il rendiconto e altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale;
 - d) il riesame dei provvedimenti di cui all'art. 9 co. 4;
 - e) la mozione di sfiducia al/alla Presidente.

7. Approva la proposta di espulsione di un/una Consigliere/a dal Gruppo nel corso della legislatura con le modalità previste dall'art. 9 co. 5;
8. Le decisioni dell'Assemblea sono insindacabili.

9. Obblighi e sanzioni

1. Ogni componente del Gruppo si obbliga a:
 - a) mantenere una condotta rispettabile e corretta evitando in ogni caso atteggiamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare danno al Gruppo;
 - b) rispettare il Regolamento Regionale 11 maggio 2015, n. 2 *“Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48”* allegato al presente regolamento (all. A)
 - c) partecipare all'attività del Gruppo;
 - d) partecipare ai lavori delle Commissioni cui è designato/a;
 - e) partecipare alle sedute del Consiglio Regionale;
 - f) ottemperare alle indicazioni degli organi del Gruppo;
 - g) mantenere il riserbo sulle deliberazioni dell'Assemblea salvo quando la pubblicità sia prevista;
 - h) rispettare il presente Regolamento
2. In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al comma precedente, il/la Presidente del Gruppo ha facoltà di assumere nei confronti di chi trasgredisca uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) proposta di espulsione.
3. I provvedimenti di cui al co. 2 sono motivati e comunicati alla persona destinataria verbalmente appena assunti e inoltrati alla sua casella postale istituzionale. Sono comunicati per conoscenza anche alle altre persone componenti del Gruppo con le medesime modalità.
4. I/La destinatario/a, in relazione ai provvedimenti di cui al co. 2 lett. a) e b), può chiedere un riesame motivato all'Assemblea che può annullarli con la maggioranza di cui all'art. 8 co. 6 lett. d).
5. La proposta di espulsione di cui al co. 2 lett. c) deve essere approvata dall'Assemblea all'unanimità. È ammessa solo in caso di violazioni reiterate del Regolamento o se la gravità di una singola violazione sia tale da non consentire la permanenza della persona che trasgredisce all'interno del

- Gruppo. Il/la Consigliere/a sul quale pende la richiesta di espulsione non ha diritto di voto.
6. Se la persona che trasgredisce è il/la Presidente, i provvedimenti di cui al co. 2 lett. a) e b) sono assunti dal/dalla Vicepresidente. Prima di proporre l'espulsione del/della Presidente è necessario sfiduciarlo/a ai sensi dell'art. 6 co. 4. La Mozione di sfiducia e la proposta di espulsione del/della Presidente sfiduciato/a devono essere poste all'ordine del giorno di separate sedute dell'Assemblea.

10. Rendiconto e disciplinare

1. La tenuta della contabilità e la gestione delle risorse poste a disposizione del Gruppo da parte del Consiglio Regionale avvengono secondo quanto indicato nel disciplinare di cui all'art. 3 co. 2 DPCM 21.12.2012 recante il "*recepimento delle Linee Guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi Consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*".
2. Il disciplinare è allegato al presente regolamento (all. B) ed è parte integrante del medesimo.
3. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato al presente regolamento (all. C).

11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

12. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento del Consiglio Regionale, allo Statuto del Veneto nonché all'ordinamento regionale e nazionale.

INDICE

art. 1	Denominazione	pag. 1
art. 2	Natura	pag. 1
art. 3	Finalità	pag. 1
art. 4	Sede	pag. 1
art. 5	Organi	pag. 1
art. 6	Presidente	pag. 1
art. 7	Vicepresidente	pag. 2
art. 8	Assemblea	pag. 2
art. 9	Obblighi e sanzioni	pag. 3
art. 10	Rendiconto e disciplinare	pag. 4
art. 11	Entrata in vigore	pag. 4
art. 12	Rinvio	pag. 4

ALLEGATI

ALLEGATO A

Regolamento Regionale 11 maggio 2015, n. 2 “Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48”

ALLEGATO B

Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell’art. 1 co. 9 D.L. 10.10.2012 n. 174 conv. con mod. in L. n. 213 del 07.12.2013.

ALLEGATO C

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

ALL. A

Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015)

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'[/leggi/2012/12lr0048.html#art3articolo_3](#) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", reca nell'allegato A) che ne costituisce parte integrante il "Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza".

Art. 2 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet.

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48

Titolo I - PREMESSA

Art. 1 - Riferimenti normativi.

1. Le disposizioni del presente Codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate in attuazione dell'[/leggi/2012/12lr0048.html#art3articolo_3](#) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sono diretta espressione dei

principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Art. 2 - Oggetto del Codice.

1. Oggetto di questo Codice sono le norme di comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore volontariamente dichiara di conformarsi.

Art. 3 - Definizione delle funzioni.

1. Ai fini del presente codice il termine "funzioni" indica il mandato conferito e l'insieme delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di detto mandato.

Art. 4 - Principi.

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà, integrità, obbiettività ed imparzialità, responsabilità, trasparenza e credibilità.

Art. 5 - Definizioni dei principi.

1. Lealtà: le funzioni sono esercitate nell'esclusivo vantaggio della comunità veneta.

2. Integrità: non si assumono impegni nei confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo indebito od occulto l'esercizio delle funzioni.

3. Obiettività ed imparzialità: le scelte effettuate nell'esercizio delle funzioni si adeguano a criteri oggettivi e di merito.

4. Responsabilità: consapevolezza di essere responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed appropriate forme di controllo.

5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle informazioni riguardanti gli interessi pubblici.

6. Credibilità: la condotta del consigliere regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al prestigio

dell'amministrazione pubblica.

Titolo II - DIVIETI

Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze indebite.

1. Il consigliere regionale non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all'esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il consigliere regionale non chiede né esige da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.

Art. 7 - Divieto di accettare regali.

1. Il consigliere regionale non chiede né sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente valore economico.

2. Il consigliere regionale non accetta per sé o per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 8 - Divieto di conflitto di interessi.

1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza quando il consigliere regionale è portatore di un interesse personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi) che possa interferire con l'oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.

2. Non si configura alcun conflitto di interessi se l'amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.

3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, anche in

assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.

Art. 9 - Divieto di clientelismo.

1. Il consigliere regionale non condiziona l'approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l'interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell'interesse pubblico.

Titolo III - DOVERI

Art. 10 - Doveri di utilizzare in modo corretto e trasparente le risorse pubbliche affidate.

1. Il consigliere regionale è personalmente responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate derivanti da risorse pubbliche, delle quali assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all'esercizio del mandato.

2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi, custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro pubblico.

3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l'impiego.

Art. 11 - Doveri di trasparenza degli interessi finanziari e sulla raccolta di fondi per attività politica.

1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:

a) attività di amministrazione e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;

b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alla attività politica.

2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.

Art. 12 - Dovere di tutelare l'immagine dell'istituzione.

1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio l'integrità dell'istituzione cui appartiene.

Art. 13 - Dovere di riservatezza.

1. Il consigliere regionale che nell'adempimento dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.

Art. 14 - Dovere di obiettività.

1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi modalità di selezione e promozione del personale basata su principi che non siano il riconoscimento obiettivo di meriti e competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.

2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.

Art. 15 - Dovere di confronto e di responsabilità democratica.

1. Il consigliere regionale risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di accettare il confronto democratico con le altre forze

politiche, con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo svolgimento della propria funzione.

2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi, l'accesso alle informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

3. Il consigliere regionale favorisce la più ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni altrui, pur nell'esercizio della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.

Art. 16 - Doveri nei confronti dell'autorità giudiziaria.

1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione propria e degli uffici con l'autorità giudiziaria in presenza di indagini relative all'ente. In caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori dell'ente per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, peculato, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, il consigliere regionale promuove la costituzione di parte civile della amministrazione.

2. Il consigliere regionale promuove e verifica l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.

Art. 17 - Dovere di promozione dei principi del Codice.

1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del presente Codice.

Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 18 - Adesione al Codice.

1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari di riferimento.

Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni del Codice.

1. Ogni consigliere regionale è responsabile del proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte degli altri consiglieri.

2. L'Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate violazioni.


3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio sito l'elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che hanno comunicato la adesione al presente Codice.

ALLEGATO "A"
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali al sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 1
(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
 - a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;
 - b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
 - c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;
 - d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
 - a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
 - b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
 - c) spese telefoniche e postali;




- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
 - e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
 - f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio;
 - g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
 - h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
 - i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.
6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
- a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
 - b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
 - c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo consiliare)

1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.



Articolo 3


(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)


1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.



ALLEGATO "B"
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali.


ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro _____
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro _____
3)	Altre entrate (specificare)	Euro _____
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro _____
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro _____
	TOTALE ENTRATE	Euro _____
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro _____
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro _____
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro _____
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro _____
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro _____
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro _____
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro _____
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro _____
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro _____
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro _____
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro _____
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro _____
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro _____
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro _____
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro _____
16)	Altre spese (specificare)	Euro _____
	TOTALE USCITE	Euro _____



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro _____
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro _____
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro _____
USCITE pagate nell'esercizio	Euro _____
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro _____
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro _____

Il Presidente del Gruppo consiliare

13A00782



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - LEGISLATURA N. 10

CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Gruppo consiliare: PARTITO DEI VENETI

1) Contributo per spese di funzionamento	Euro	11.664,01
2) Contributo per spese di personale	Euro	34.224,39
TOTALE ENTRATE	Euro	<u>45.888,40</u>

